

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

45

2017

JOVENE EDITORE NAPOLI

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

Direttori Luigi Labruna, Cosimo Cascione

Sotto gli auspici

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino
e del «Consorzio interuniversitario Gérard Bouveret

per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano».
Presidente Pierangelo Catalano.

Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani.

Comitato di redazione: Carla Masi Doria, Felice Mercogliano, Natale Rampazzo, Francesca Reduzzi Merola.

Comitato scientifico:

Jean Andreau
Paris EHESS

Hans Ankum
Amsterdam

Ignazio Buti
Camerino

Luigi Capogrossi Colognesi
Roma Sapienza

Alessandro Corbino
Catania

M. Floriana Cursi
Teramo

Teresa Giménez-Candela
Barcelona Autònoma

Fausto Gorla
Torino

Michel Humbert
Paris II

Éva Jakab
Szeged

Rolf Knütel
Bonn

Giovanni Lobrano
Sassari

Carla Masi Doria
Napoli Federico II

Thomas A.J. McGinn
Nashville Vanderbilt

Pascal Pichonnaz
Fribourg

J. Michael Rainer
Salzburg

Francesca Reduzzi Merola
Napoli Federico II

Martin J. Schermaier
Bonn

Sandro Schipani
Roma Sapienza

Gunter Wesener
Graz

Laurens Winkel
Rotterdam

Witold Wołodkiewicz
Warszawa

In redazione:

Valeria Di Nisio (coord.), Nunzia Donadio, Giovanna D. Merola
Carlo Nitsch, Paola Santini, Fabiana Tuccillo

con

Aniello Atorino, Silvia Capasso, Federica Miranda
Luigi Romano, Angelina Troiano, Francesco Verrico

Index

Volume realizzato con l'intervento della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

<i>Scritti di:</i>	M. Floriana Cursi	Fara Nasti
	Valeria Di Nisio	Giovanni Nicosia
	Alberto Filippi	Michele Pedone
	Jean Gasco	Carlo Pelloso
	Vincenzo Giuffrè	Leo Peppe
Ulrico Agnati	Fausto Gorla	Pascal Pichonnaz
Jean Andreau	Alessio Guasco	J. Michael Rainer
Riccardo Astolfi	Luca Ingallina	Francesca Reduzzi Merola
Okko Behrends	Giulio Iovine	José María Ribas Alba
Fernando Bermejo-Rubio	Rolf Knütel	Pierluigi Romanello
Maria Luisa Biccari	Luigi Labruna	Luigi Romano
Maria Vittoria Bramante	Orazio Licandro	Paola Santini
Hinnerk Bruhns	Salvatore Marino	Roberto Scevola
Giuseppe Camodeca	Claudio Martyniuk	Philipp Scheibelreiter
Silvia Capasso	Antonio Masi	Martin J. Schermaier
Luigi Capogrossi Colognesi	Carla Masi Doria	Francesco Sitzia
Paola Luigia Carucci	Thomas A.J. McGinn	Luca Tonin
Cosimo Cascione	Felice Mercogliano	Fabiana Tuccillo
Sergio Castagnetti	Elvira Migliario	Francesco Verrico
Amelia Castresana	Valerio Massimo Minale	Witold Wolodkiewicz
Alessandro Corbino	Francesco Musumeci	Isabella Zambotto

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Il Sommario e gli Abstracts della rivista sono consultabili al sito: www.index.unina.it.

Copyright 2017 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli

Registr. Trib. Camerino n. 1 del 14.3.1970 - C. Cascione dir. resp. - ISSN 0392-2391

Printed in Italy - Fine stampa dicembre 2017 - PL Print - Napoli

L'intera vicenda storica di Roma non è pensabile prescindendo da una considerazione complessiva del ruolo fondante e fondamentale svolto dai suoi eserciti: da questa premessa universalmente condivisa Fabio Botta e Luca Loschiavo muovono per sviluppare le considerazioni introduttive (*Presentazione*) al volume che qui si considera. Che l'esercito formato dai cittadini e dagli alleati di Roma sia stato l'elemento centrale della storia repubblicana, al punto di determinarne la vicenda politica, economica e sociale, è un dato acquisito, soprattutto grazie ai lavori celebri di E. Gabba raccolti in un volume intitolato non a caso *Esercito e società nella tarda Repubblica romana* (Firenze 1973)¹; e ovviamente, seppure in condizioni mutate, e da prospettive diverse, tale centralità è altrettanto riconoscibile per tutta l'età imperiale. Il tema è enorme, coinvolgendo di fatto l'intero sistema imperiale in tutte le sue articolazioni, e in quanto tale è stato studiato moltissimo, con un interesse internazionale plurisecolare che si è protratto all'incirca fino alla metà del '900; a un breve periodo di minore attenzione (anni '60-'80) ha poi fatto seguito il notevole revival degli ultimi due decenni. A partire dai primi anni '90 si sono infatti susseguiti numerosi lavori che hanno avuto il merito di reimpostare il filone tradizionale di studio dei *militaria* su nuove basi teoriche e metodologiche, dando vita a quella che viene definita una 'New Military History'². L'attenzione si è dunque spostata 'beyond the battlefields', cioè sulle dinamiche e sui fenomeni che la guerra innesca nella società e, in generale, su tutto ciò che attiene alla dimensione sociale del corpo militare³; inoltre, in ossequio al fiorentissimo filone dei 'memory studies', sta suscitando particolare interesse il rapporto fra guerra e memoria. Si può dunque registrare l'abbandono dell'approccio tradizionale, proprio della 'histoire-batailles', che privilegiava cronologia dei conflitti, topografia e tattica delle battaglie, o, in prospettiva prosopografica, l'origine e la provenienza dei comandanti e della truppa, e che focalizzava il proprio interesse sugli aspetti politico-

* A proposito di *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (sec. III-VIII)*. *Atti del Seminario internazionale, Cagliari 5-6 ottobre 2012*, a cura di Fabio Botta, Luca Loschiavo (Lecce, Edizioni Grifo, 2015) p. 302.

¹ Si v. in proposito A. Baroni, *Emilio Gabba: esercito e società*, in *I percorsi di un historikos. In memoria di E. Gabba. Atti del Convegno di Pavia (18-20 settembre 2014)*, a cura di C. Carsana, L. Troiani (Como 2016) 115-126. ² Cfr. J. Black, *Rethinking Military History* (London-New York 2004) 49-59; Id., *War and the Cultural Turn* (Cambridge 2012); L.L. Brice, J.T. Roberts (eds.), *Recent Directions in the Military History of the Ancient World* (Claremont, Ca. 2011) 2-4; C.H. Lange, F.J. Vervaeke (eds.), *The Roman Republican Triumph Beyond the Spectacle* (Roma 2014) 10-11. ³ Ad esempio si v. E. Bragg, L.I. Hau, E. Macaulay-Lewis (eds.), *Beyond the battlefields: New perspectives on Warfare and Society in the Graeco-Roman World* (Newcastle 2008).

strategici, facendo sí che per lungo tempo la storia militare fosse, come è stato detto con particolare riferimento al mondo anglofono, campo privilegiato dei 'colonnelli a riposo'. Di recente si è invece iniziato a considerare nelle sue giuste dimensioni l'impatto che l'esercito ha avuto su ogni aspetto dell'economia e della società, della cultura e della religione dell'impero⁴. Sono essenzialmente questi gli 'angoli prospettici nuovi' che Botta e Loschiavo evidenziano, e che vengono attualmente applicati anche allo studio dell'esercito tardoantico, o post-imperiale; d'altronde proprio per il periodo all'incirca fra il IV e l'VIII secolo soccorre il recente, straordinario sviluppo dell'archeologia tardoantica-altomedievale, che negli ultimi decenni ha portato allo studio specifico di siti e manufatti militari⁵.

L'interesse oggi predominante appare dunque rivolto da un lato verso l'impatto che l'esercito ebbe sull'economia e sulla società dell'impero, e del tardo impero, dall'altro verso lo studio della cultura materiale che dall'esercito fu prodotta o indotta. In tale quadro della ricerca contemporanea l'attenzione per il contesto giuridico-istituzionale rischia di diventare marginale, come rileva Paolo Garbarino nel suo contributo, segnalando un «problema di sottovalutazione» (p. 79); mentre, come è noto, tutti i fenomeni e i processi connessi con la presenza e il ruolo dell'esercito, o per meglio dire delle varie forze militari attive nei secoli cruciali fra tarda antichità e alto medioevo, al di fuori di quel contesto non possono essere correttamente interpretati né pienamente intesi. Il progetto di ricerca che ha prodotto il convegno di Cagliari del 2012 i cui atti sono ora raccolti in questo volume va in un certo senso controcorrente, e pone nuovamente al centro del dibattito scientifico, riproblematizzandole, una serie di questioni imprescindibili per chiunque si occupi non soltanto di diritto romano tardoantico, bensì in generale di storia romana (tardo)imperiale.

Il titolo *Civitas, iura, arma* pone programmaticamente in risalto quelle che restano comunque le strutture fondanti e costitutive del sistema militare imperiale, alle quali sono in effetti dedicati tutti i saggi che compongono il volume, sia quelli incentrati su temi e argomenti più propriamente giuridici, sia quelli che li affrontano a margine privilegiando una contestualizzazione storica aggiornata agli orientamenti del dibattito più recente (principalmente su questi ultimi si concentreranno le osservazioni che seguono). Le molte importanti questioni affrontate nei vari contributi corrispondono ad altrettanti nodi problematici che i curatori evidenziano nella *Presentazione*, indicando quale nucleo centrale del progetto scientifico da cui il volume è scaturito il tema della derivazione parziale delle *leges barbarorum* dai regolamenti militari romani. Dai saggi degli autori che ne trattano specificamente – Stefan Esders (*Spätromisches Militärrecht*

⁴ A *The impact of the Roman Army (200 B.C.-A.D. 476): Economic, Social, Political, Religious and Cultural Aspects* è stato dedicato nel 2005 il sesto Workshop dell'International Network *Impact of Empire*, a cura di L. de Blois, E. Lo Cascio (Leiden 2007). ⁵ Si v. A. Sarantis, N. Christie (eds.), *War and Warfare in Late Antiquity. Late antique archaeology I-II* (Leiden-Boston 2013).

in der Lex Baiuvariorum, p. 43-78), Soazick Kerneis (*Rome et les barbares. Aux origines de la personnalité des lois*, p. 103-116), Jean-Pierre Poly (*Sous les chênes de Salabheim. La loi salique, l'armée romaine et le bilan de la barbarie*, p. 193-220) – emergono alcuni orientamenti comuni. Innanzitutto, risulta generalmente abbandonata l'idea di *corpora* legislativi risalenti a un preteso germanesimo originario (*Germanentum*), con tratti comuni a tutti i *regna* barbarici, a favore dell'ipotesi oramai condivisa per cui Baiuvari, Franchi o Visigoti, nel corso del loro lungo apprendistato come *foederati*, avrebbero appreso e praticato sia *leges* e regolamenti che i generali romani applicavano per governare l'insediamento dei gruppi barbarici nell'impero, sia le principali soluzioni normative previste da uno *ius militare* che fra III e V secolo aveva dovuto adeguarsi agli sviluppi di una realtà in continua evoluzione. Quello che Botta e Loschiavo definiscono un «incontro 'creativo' di tradizioni differenti» (p. 12), e di tecniche di mediazione, avrebbe prodotto dapprima piccole raccolte normative (o codicetti) che avranno costituito un *ius speciale* contrapposto – o affiancato – al *ius commune*. Un ulteriore elemento comune alle diverse entità etnico-territoriali – qui, Franchi e Baiuvari (ma poi anche ai Longobardi) – appare un tratto che si potrebbe definire di 'rifunzionalizzazione selettiva' dell'eredità romana, applicata non soltanto a livello normativo: particolarmente significativa in tal senso appare la scelta, di certo anche ideologicamente motivata, di *Augusta Vindelicorum* (Augsburg), già sede del governatore romano di *Raetia*, quale prima capitale del ducato di Baviera (come ipotizza fondatamente S. Esders, p. 53).

Questa acquisizione di forme di regolamentazione improntate a modelli di derivazione militare (per cui si può parlare di una 'dimensione civile' che l'esercito di Roma avrebbe mantenuto anche dopo il collasso strutturale dell'impero) avrebbe determinato, secondo la nota tesi di A.H.M. Jones, una 'militarizzazione' della società tardoantica: una definizione che è senz'altro discutibile e necessita di precisazioni, ma che pare ancora accettabile se applicata a un contesto in cui a partire dal IV secolo è l'esercito che ispira l'organizzazione e il governo dapprima delle realtà interne, poi anche di quelle barbariche. Nel sistema di governo delle varie entità etnico-territoriali dell'impero tardoantico, basato sulla presenza e la partecipazione dell'esercito, i comandanti e il loro seguito – ufficiali e sottoufficiali, intendenti e contabili, esperti di diritto romano e di consuetudini locali, ingegneri e agrimensori –, di fatto regolavano la vita quotidiana delle regioni di frontiera: lì dove per secoli potere civile e potere militare erano stati esercitati da *legati* imperiali o, nelle piccole province di nuova istituzione, da *praefecti* che gestivano il complicato periodo post-annessione, poi sostituiti da *procuratores* spesso *cum gladio*⁶. Per riprendere il titolo di un lavoro citato sopra, l'impatto dell'esercito imperiale risulta avere avuto tale profondità e pervasività, soprattutto nelle province occi-

⁶ Si v. ora D. Faoro, *Praefectus, procurator, praeses: genesi delle cariche presidiali equestri dell'alto impero romano* (Milano 2011).

dentali – dove si concentravano le truppe e dove il modello politico-amministrativo urbano era assai meno diffuso e radicato rispetto alla *pars Orientis* –, da rendere in qualche misura inevitabile che esso continuasse ad agire, pur talvolta per inerzia, e principalmente nelle realtà periferiche, anche dopo l'implosione strutturale del governo centrale.

Al rapporto fra *res militaris* e normativa imperiale, tardoimperiale e giustiniana sono dedicati i contributi di Paolo Garbarino (*Brevi riflessioni sul rapporto tra res militaris ed esperienza giuridica in età tardoantica e giustiniana*, p. 79-90) e di Iolanda Ruggiero (*De poenis militum. Su alcuni regolamenti militari romani*, p. 259-280), i quali entrambi muovono dichiaratamente dai lavori di Vincenzo Giuffrè⁷. P. Garbarino interpreta la rinnovata riunione dei poteri civili e militari assegnati dalla riforma giustiniana ai governatori delle province interne come un voluto ritorno alle prerogative degli antichi pretori, ma anche come un inveramento nella prassi amministrativa del binomio *arma/leges* ricorrente nel linguaggio giuridico delle cancellerie tardoimperiali (attestato dal 408: Const. Sirm. 16, confluita in CTh. 5.7.2), la cui valenza ideologica, e l'eventuale ricaduta sulle scelte normative, ne smentirebbero la natura di mero motivo retorico. Iolanda Ruggiero identifica nei *libri sententiarum* un momento importante per la fissazione e la successiva trasmissione di una regolamentazione delle *poenae militum* che era stata elaborata dalla grande tradizione giuridica di III secolo, la quale a sua volta recepiva disposizioni riconducibili in alcuni casi alla prima età imperiale. A questo proposito appare di particolare interesse la casistica di comportamenti illeciti o criminosi compiuti da militari ma non circoscritti al solo ambiente militare, che rifletterebbe dunque un quadro dell'ordine pubblico la cui problematicità sarebbe ben anteriore all'età tardoantica, e perciò non imputabile solo a truppe 'barbarizzate' o barbare, come indicato da numerose attestazioni⁸. Una dipendenza dal diritto militare romano è proposta da Esperanza Osaba García (*Lex Visigothorum* 9,2: *De his qui ad bellum non vadunt aut de bello refugiunt*, p. 159-192) anche per il nono libro della *Lex Visigothorum* (promulgata da Recesvindo nel 654), e in particolare per il titolo secondo (LV. 9.2), composto da nove leggi, sette delle quali dette *antiquae* (risalirebbero infatti o al codice di Eurico, 466-484, o più probabilmente al *Codex Revisus* di Leovigildo, 569-586), che sanzionavano reati militari, principalmente la diserzione e la sottrazione alla leva. Tuttavia, la presenza di alcune disposizioni che hanno preciso riscontro nel Teodosiano o nel codice di Giustiniano (ad es. quelle sulle licenze ingiustificate, con le relative sanzioni), e di altre che invece l'autrice fa risalire all'esercizio della sovranità del re visigoto sul suo popolo, sembrerebbe più in generale indicativa di un adeguamento del diritto militare romano a nuove realtà,

⁷ *Lecture e ricerche sulla 'res militaris'* I-II (Napoli 1996). ⁸ Cfr. ad es. Cassiodor. *Var.* 1.11, del 507-511, in risposta alla supplica presentata a *Servatus dux* delle Rezie da un *Moniarius*, che lamenta il furto di suoi *mancipia* ad opera della guarnigione di Breuni stanziati al Brennero.

mediante un processo di rifunzionalizzazione che sarà avvenuto in misura e con modalità varie.

In realtà, l'indubbio successo tardoantico del modello di governance fornito dalla gerarchia militare appare imputabile, in primo luogo, alla capillarità e alla presenza plurisecolare delle truppe nelle province imperiali, dove le legioni sono state per lungo tempo il principale, quando non l'unico, veicolo di romanizzazione, attivando tra l'altro processi di profonda trasformazione dei contesti geoambientali in cui si trovavano a operare. Gli eserciti hanno rivoluzionato e rifondato le dinamiche demografiche e la dimensione economica di intere regioni: costruendo accampamenti divenuti città, o riorganizzando il territorio mediante interventi strutturali tecnicamente avanzatissimi, fra cui il tracciato di strade divenute vie di comunicazione e di scambi di portata continentale, nonché i principali elementi riordinatori della gerarchia insediativa; oppure, ridefinendo l'etnografia e il popolamento di intere regioni mediante il trasferimento e l'accantonamento di gruppi etnici. Così come operavano sulle strutture territoriali, i soldati determinavano individualmente e collettivamente anche fenomeni sociali (e di conseguenza anche economici e giuridici) di importanza difficilmente sottovalutabile. Ne costituisce un esempio particolarmente pregnante la vicenda storica degli *Hispani* arruolati nell'esercito romano, ripercorsa nel contributo di María José Bravo Bosch (*Los Hispani en el ejército romano imperial*, p. 15-42) dagli inizi della presenza romana nella penisola iberica (II secolo a.C.) fino al ritiro delle legioni nel III secolo d.C., che può essere interpretata come un processo di progressiva integrazione nel sistema imperiale compiuto tramite il servizio militare e la relativa concessione della cittadinanza: un percorso dapprima riservato a elementi delle aristocrazie indigene (come i cavalieri della *turma Sallvitana*, oggetto del decreto di Pompeo Strabone dell'89 a.C.⁹), poi a gruppi provinciali sempre più numerosi arruolati negli *auxilia* e, a partire da Pompeo, anche nelle legioni (sappiamo che Pompeo aveva arruolato nella *Citerior* una *legio Vernacula*, cioè composta di *vernae*, termine traducibile – non senza qualche cautela – come 'indigeni'). Dalla coscrizione forzosa di *peregrini Hispani* si giunse in meno di due secoli all'arruolamento su base volontaria in legioni stanziato sul *limes* renano, in Dalmazia e in Pannonia, oltre che in patria: basti ricordare la *legio VII Gemina*, di stanza fino al III secolo nella città a cui ha dato il nome, León. Le fonti rivelano però che nel IV secolo in Spagna erano presenti solo forze miste romano-barbariche e gruppi barbari federati. Nel V secolo invece non vi erano più truppe stanziato stabilmente, benché gli arruolamenti vi continuassero, come paiono indicare alcuni reparti ausiliari, di cui la *Notitia Dignitatum*¹⁰ attesta la dislocazione in Oriente, che recano etnonimi ispanici (*cohors secunda Asturum*, *ala secunda Hispaniorum*, *cohors I Lusitanorum*), anche se dovevano essere composti da effettivi di origine diversa. Sembrerebbe insomma inevitabile, e fin troppo ovvio, pensare che le modalità di gestione della realtà statale successiva fossero state condizionate dalla presenza

⁹ CIL. I² 709. ¹⁰ 28.36; 31.43 e 58.

plurisecolare sul suolo ispanico di strutture militari organizzate, visto anche l'alto numero di autoctoni o allogeni in esse coinvolti.

Tuttavia, per comprendere la natura e la portata dei cambiamenti testimoniati per il IV-V secolo dal caso spagnolo, e non solo, è necessario tenere conto delle riflessioni su cui Pierfrancesco Porena costruisce uno dei saggi più densi del volume (*La posizione dell'elemento militare nell'Impero romano e i 'regni romano-barbarici'*, p. 221-258), compiendo un'analisi dell'evoluzione – o dell'involuzione – del ruolo e della posizione dei militari nell'impero romano (anche se sarebbe meglio dire, nell'impero post-antonino: la condizione economica e sociale degli arruolati e dei congedati durante l'età del principato risulta essere stata ben diversa da quella dei loro omologhi a partire dalla fine del II secolo). La crisi di sistema manifestatasi negli ultimi decenni del IV secolo e divenuta irreversibile nel V viene ricondotta da un lato al rapporto problematico fra soldati e ceti urbani, prodotto dall'estraneità anche geografica e dalla dipendenza socio-economica degli uni, per gli altri dai costi crescenti richiesti dal mantenimento di un esercito peraltro sempre più ridotto e insufficiente rispetto alle necessità; dall'altro, alla concorrenza di gruppi 'barbarici' – più o meno etnicamente definiti – il cui progressivo inserimento all'interno di aree cruciali dell'impero porta alla creazione di entità completamente inedite. In questa prospettiva dichiaratamente 'mazzariniana' emergono spunti originali, meritevoli di attenzione: P. Porena discute a fondo e respinge l'idea di una militarizzazione della società romana dal III secolo in poi¹¹; e segnala un rischio di sovrainterpretazione delle sopravvivenze tardoromane, anche di ambito militare, in società barbariche che delinea come strutturalmente e culturalmente 'nuove'.

Qualunque discussione sulla natura delle società barbariche è connessa con la grande questione della definizione delle identità etniche, che pervade esplicitamente o implicitamente tutto il libro, e che a sua volta costituisce uno spin-off della madre di tutte le questioni, quella del 'decline and fall'. Il problema dell'etnicità è oggetto di un dibattito storiografico – di cui Stefano Gasparri nella prima parte del suo contributo (*I barbari, l'impero, l'esercito e il caso dei Longobardi*, p. 91-102) sintetizza i punti salienti – che notoriamente si è fatto particolarmente vivace negli ultimi vent'anni (ma che, risalendo di fatto all'opera di Reinhard Wenskus, *Stammesbildung und Verfassung*, si data ai primi anni '60). Basterà qui segnalare che S. Gasparri indica nell'esercizio della funzione militare il motore della costruzione delle identità barbariche, per la cui elaborazione gli elementi romani giocarono un ruolo maggiore rispetto a quelli germanici: ne è un esempio significativo il motivo dell'origine troiana dei Franchi, in realtà un'invenzione romana (che trova un singolare riscontro nel tema della 'consanguineità' fra Romani e Edui, escogitata forse già alla fine del II secolo a.C. e ribadita nel 48 d.C. nella celebre *oratio* di Claudio¹²). Se dunque nel caso dei Longobardi si può affermare che la loro organizza-

¹¹ *La posizione dell'elemento militare nell'Impero romano* cit. 233 nt. 29. ¹² *CIL*. XIII 1668, Tac. *Ann.* 11.23-24.

zione politica era «quella dei reparti militari federati dell'impero» (p. 98), e che l'etnogenesi longobarda avvenne all'interno delle strutture militari romane, un analogo processo è pensabile anche per altre 'identità', la cui natura «fluida» (p. 93) derivava essenzialmente dall'assemblaggio diacronico di gruppi di varia origine, barbarica e non, da elementi aggregatisi volontariamente e altri per coercizione: fra costoro, i prigionieri di guerra dovevano costituire una realtà numericamente non trascurabile, visto il rilievo che hanno nelle fonti, giuridiche e letterarie (fra queste ultime basterà qui citarne una poco nota, Claudiano, che in *Bell. Goth.* 616-620, a proposito dell'accampamento di Alarico a Pollenzo nel 402, ricorda *omnes diversae vocis populi, quos traxerant hostis servitio*). Fra i molti spunti metodologici offerti dal contributo di S. Gasparri appare rilevante appunto l'invito a riflettere prioritariamente sulle specificità, non solo etniche, che distinguevano i vari gruppi barbarici, e sui diversi sviluppi, anche cronologici, dei loro rapporti con l'impero – o con quanto ne restava (che la differenziazione delle categorie in cui potevano articolarsi i vari gruppi *dediticii* o *foederati* fosse il prodotto inevitabile di una evoluzione partita nei primi decenni del III secolo e giunta fino al V, coinvolgendo entità etniche e geografiche diverse, viene peraltro bene evidenziato anche nel contributo di S. Kerneis). Di prigionieri e del loro *status* trattano i contributi di Maria Virginia Sanna (*I capti ab hostibus salvati dall'esercito*, p. 281-291), che considera tra l'altro una costituzione di Onorio e Teodosio del 409 (CTh. 5.7.2) regolante gli obblighi quinquennali del *redemptus* nei confronti del *redemptor*, e di Valerio Marotta (*Il problema dei laeti. Fonti e storiografia*, p. 117-158), che vede nella creazione della categoria dei *laeti* un caso emblematico della complessità dei problemi prodotti dai rapporti col *barbaricum* e della varietà delle soluzioni escogitate per farvi fronte. In quello che è senz'altro uno dei saggi più importanti del volume, V. Marotta dimostra definitivamente l'origine provinciale renana dei *laeti* e il loro *status* di prigionieri rimpatriati, poi di coltivatori liberi insediati su terre della *res privata*, seguendo l'evoluzione dell'istituto dalla fine del III secolo fino al V, e chiarendo finalmente le loro specificità – etniche, di *status*, di funzioni – rispetto ai *gentiles*.

La complessità e la vastità del tema affrontato, della cui rilevanza scientifica si è detto in apertura, escludono che i contributi del volume (inevitabilmente disomogenei, specialmente per quanto riguarda la centralità e il grado di approfondimento dei singoli argomenti trattati) riescano a offrirne una trattazione esaustiva; è tuttavia grande merito l'aver iniziato ad affrontare contesti di vastità e complessità notevoli da una prospettiva autenticamente interdisciplinare, indicando che direzioni di ricerca originali e campi di indagine ancora aperti potranno essere efficacemente esplorati soltanto mediante l'apporto di competenze specialistiche e approcci metodologici diversi.

Sommario

- 1 Cosimo Cascione, «*Index*»
- DIRITTO PUBBLICO
- 3 Carla Masi Doria, «*Periculum rei publicae*»
- 24 Cosimo Cascione, «*In ordinem redigere*. Difesa di un ‘umanista sciagurato’ (tra filologia e diritto pubblico romano)»
- 39 Orazio Licandro, «La transizione augustea tra legislazione e poteri»
- 49 Elvira Migliario, «*Civitas, iura, arma*»
- 56 Paola Luigia Carucci, «Senatoconsulti normativi e *constitutiones principum*: i limiti dell’efficacia territoriale»
- 72 José María Ribas Alba, «La participación política en la *lex Irnitana*: el principio democrático en un municipio latino»
- 91 Silvia Capasso, «*Magistratus*: partendo dalla tessera di Herrera de Pisuerga»
- 107 Sergio Castagnetti, «Il *cursus* di un magistrato puteolano di IV secolo, *defensor pauperum*»
- 120 Fernando Bermejo-Rubio, «I Manichei: problemi giuridici tra Diocleziano e Costantino»
- LE FONTI
- 125 Jean Gascou, «Nouveaux papyrus d’Arabie et de Syrie»
- 138 Giuseppe Camodeca, Fara Nasti, «Riedizione di TLond. 55: *pecunia debita in stipulatum deducta*»
- 149 Maria Vittoria Bramante, «A proposito delle *Roman London’s first voices* ovvero sulla necessità di una riedizione delle *tabulae da Londinium*»
- 168 Paola Santini, «Pacuvio Labeone: il giurista ‘detective’»
- 181 Valeria Di Nisio, «Piccoli *Lesefrüchte*, giungendo in porto»

- 187 Valerio Massimo Minale, «Il *Syntagma Alphabeticum* di Matteo Blastares e lo *Zakonik* di Stefan Dušan: nuove prospettive sul *Syntagma* cd. abrégé»

PERSONE

- 213 Leo Peppe, «I diversi volti della famiglia romana»
- 220 Thomas A.J. McGinn, «Noxal Surrender and the Paternal Power of Life and Death in the *Autun Fragments*»
- 257 Ulrico Agnati, «L'unione paramatrimoniale di CTh. 4.12.3»
- 275 Francesca Reduzzi Merola, «I *servi Venerii*: tra schiavitù e libertà?»
- 281 Felice Mercogliano, «Schiavitù, immigrazione e lavoro in Roma antica. Brevi note»

SUCCESSIONI

- 295 Rolf Knütel, «Römisches Erbrecht: Verständnis- und Übersetzungsprobleme»
- 308 Francesco Musumeci, «Danneggiamento delle *tabulae testamenti* e applicabilità della tutela aquiliana»
- 329 Riccardo Astolfi, «Sul *legatum debiti*»

DIRITTI REALI

- 339 Martin J. Schermaier, «D. 41.1.38 (Alf. 4 *dig. a Paulo epit.*). Öffentliche und private Interessen in einem Fall der *alvei mutatio*»
- 364 Giovanni Nicosia, «Celso e l'acquisto del possesso»
- 370 Luigi Capogrossi Colognesi, «*De loco publico fruendo*»

SUL METODO

- 379 Alessandro Corbino, «*Mancipatio* e pesatura»

OBBLIGAZIONI

- 401 Okko Behrends, «Die „Große“ und die „kleine“ *conventio*, die *ratio iuris* der skeptischen Akademie und der klassische Geldkauf»

- 443 Philipp Scheibelreiter, «Integration durch Abgrenzung? Vom Problem, das *depositum irregulare* zu ‚definieren‘»
- 466 Salvatore Marino, «Quando debitore e garante si riuniscono in una sola persona. L'approccio moderno sotto il diretto influsso del romano»
- 495 M. Floriana Cursi, «La *lex Pesolania de cane*: un fraintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi?»

PROCESSO

- 517 Carlo Pellosò, «L'ἔφεσις al tribunale popolare in diritto processuale ateniese: 'impugnazione', 'rimessione' o *tertium datur*?»
- 557 Roberto Scevola, «Dissidi magistratuali e processi criminali nel 169 a.C.: riflessioni a margine di un anno turbolento»
- 594 Rolf Knütel, «Zur Haftung bei der *actio quod metus causa*»
- 614 Luigi Romano, «Tracce antiche nel garantismo moderno?»
- 632 Pierluigi Romanello, «*Vir bonus, actor veritatis*»
- 636 Claudio Martyniuk, «Sobre derecho y verdad»

TRADIZIONE ROMANISTICA

- 643 Fausto Gorla, «Il diritto come *téchne* secondo l'autore del Tipucito»
- 650 Fabiana Tuccillo, «Innocenzo III, D. 2.2 e un aspetto del principio romano di equità»
- 662 Alberto Filippi, «Per la storia critica del potere punitivo e la difesa dei 'giuridicamente vulnerati'»
- 671 J. Michael Rainer, «Polybios und Montesquieu: Die Idee der Balance»
- 677 Luigi Capogrossi Colognesi, «Alle origini della specificità occidentale: il diritto romano nella riflessione weberiana sul diritto»
- 693 Sergio Castagnetti, «In margine al saggio giovanile di Francesco De Martino su *Lo Stato di Augusto*»
- 707 Pascal Pichonnaz, «Plurilinguisme des juristes romains ... et des romanistes: quelques réflexions»
- 723 Maria Luisa Biccari, «Piccole (grandi) tappe di storia antica nel percorso di emersione dei diritti umani»

- 737 Vincenzo Giuffrè, «'Si scrive per comunicare qualcosa ...'. Noi e i civilisti»

SU MAX WEBER

- 751 Luigi Capogrossi Colognesi «La *Sozialökonomie* storica di Weber»
762 Jean Andreau, «Réflexions sur la ville de consommation»
771 Hinnerk Bruhns, «Trois lecteurs, trois lectures, ou: 'l'autore lettore dei suoi lettori'»

PROFILI

- 779 Witold Wołodkiewicz, «Edward Gintowt: un romanista polacco all'epoca del socialismo reale»
788 Leo Peppe, «Betti-La Pira, Betti-Crifò: un maestro, due allievi»
802 Luigi Labruna, «Gunter Wesener, sein 85. Geburtstag und unsere Aufgabe»
805 Okko Behrends, «Die Regel und die Religion im Recht»
825 Francesco Sitzia, «Fausto Gorla e il diritto romano d'Oriente»
835 Antonio Masi, «Fausto Gorla bizantinista»
842 Alessandro Corbino, «Il mio rito di passaggio, il vostro compito»
846 Silvia Capasso, «Bibliografia di un ottuagenario. Gli scritti di Luigi Labruna: 2007-2017»

RICORDI

- 879 Luigi Capogrossi Colognesi, «Un aristocratico dei nostri studi: Dieter Nörr»

- 885 LIBRORUM INDEX, a cura di Fabiana Tuccillo

PREMIO BOULVERT

- 929 «Bando dell'Undicesimo Premio Boulvert»

NOTIZIE

- 931 Luigi Labruna, «Ricordo di Franco Salerno a Calvera», p. 931 - Luca Ingallina, «Il carcere tra diritto, realtà e arte», p. 931 - Giulio Iovine, «Diritto provinciale romano», p. 945 - Luigi Romano, «*Ius et Periculum*: la LXX sessione della SIHDA a Parigi», p. 950 - Francesco Verrico, «Azione e interazioni del CUIA tra Italia e Argentina», p. 957 - Luca Tonin, «I senatoconsulti nelle fonti epigrafiche, papirologiche e numismatiche», p. 959 - Silvia Capasso, «*Ius Romanum-Leges barbarorum*. Alle radici giuridiche dell'Europa», p. 963 - Amelia Castresana, «La buena fe: actos, negocios e indemnizaciones. V Curso internacional de Derecho romano», p. 965 - Francesco Verrico, «Senatoconsulti nella giurisprudenza romana: gli incontri munsterani», p. 968 - Alessio Guasco, «Il XXIII forum annuale dell'AYLH per gli ottant'anni di Luigi Labruna», p. 971 - Isabella Zambotto, «Moot Court Competition: diritto romano e tradizione civilistica», p. 977 - Felice Mercogliano, «'Identità'. Un incontro, un'iniziativa scientifica», p. 980 - Michele Pedone, «Testi e documenti antichi tra lingua e diritto», p. 981 - Francesca Reduzzi Merola, «A Trieste, su Erodiano», p. 985 - Francesco Verrico, «*Varia*», p. 987

- 997 ABSTRACTS

INDICE

- 1021 «Libri discussi»

Index ha frequenza annuale. L'abbonamento costa € 90,00 per l'Italia e € 110,00 per l'estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la *Casa Editrice Jovene*, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: info@jovene.it - www.jovene.it

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla *Casa Editrice Jovene* che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

L'Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese.

Index segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327.

E-mail: index@unina.it - labruna@unina.it - cascione@unina.it

L'indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPROM, I - 07100 Sassari, Piazza d'Italia 32, Casella Postale 81.